

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 665-bis} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Norme sulla mobilità dei lavoratori e l'integrazione salariale

(Già articoli 20, da 26 a 50 e da 54 a 68 del disegno di legge n. 665, stralciati dalla XIII Commissione permanente [Lavoro e previdenza sociale] in sede legislativa nella seduta del 24 luglio 1985)

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

NORME IN MATERIA
DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ARTT. 1 - 19.

.....
.....
.....

ART. 20.

(Contratti di formazione e lavoro).

I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti dalle imprese o dagli enti pubblici economici con contratto di formazione e lavoro, che non può avere durata superiore a 24 mesi e non è rinnovabile.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabiliti mediante apposito progetto di formazione approvato dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la vigente legislazione regionale e nazionale e con le intese raggiunte anche in sede di contratto collettivo nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi

o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci, e la relativa riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi.

Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione e lavoro, altri datori di lavoro possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura di cui al precedente articolo 10, ultimo comma.

Le regioni organizzano, per i lavoratori di cui al primo comma, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano attività di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese possono prevedere modalità specifiche e tempi di assunzione di quote di lavoratori da parte delle imprese. Per il periodo di formazione, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste nell'ambito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate.

ART. 21.

.....
.....
.....

TITOLO II.

ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA
DI AVVIAMENTO AL LAVORO

ARTT. 22 - 25.

.....
.....
.....

TITOLO III.

NORME SULLE PROCEDURE PER LA
MOBILITÀ DEI LAVORATORI

ART. 26.

*(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza
di manodopera in sede aziendale).*

Nei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, le imprese industriali che dichiarino di avere personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera sono tenute, in sede di esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a dare comunicazione preventiva di detta esuberanza alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché, per il tramite dell'associazione sindacale in quanto vi aderisca o le conferisca un mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa, ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di manodopera, il loro eventuale carattere di temporaneità e le eventuali possibilità di utilizzazione diversa di tale eccedenza nell'ambito della stessa impresa.

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte dell'impresa; dell'esito di tale procedura deve essere data immediata comunicazione alla commissione regionale per l'impiego.

ART. 27.

(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede amministrativa regionale e centrale).

La commissione regionale per l'impiego, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente e delle prospettive di reimpiego dell'eccedenza di manodopera eventualmente accertata, alla luce dei dati consuntivi e previsionali sul mercato del lavoro regionale di cui la commissione dispone. In tale sede può esperirsi un tentativo di conciliazione. Tale fase della procedura deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. La commissione regionale per l'impiego può stabilire ulteriori criteri integrativi, rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 28, per la formazione della lista aziendale di mobilità.

Al termine della procedura di cui al comma precedente la commissione regionale per l'impiego trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne cura, con le eventuali proprie osservazioni, la trasmissione al CIPI, una relazione sullo svolgimento della procedura stessa e sui risultati che ne sono emersi; nella relazione la commissione esprime il proprio giudizio sulle dimensioni e le prospettive di soluzione della crisi aziendale che ha dato origine alla procedura, e sulla possibilità di assorbimento dei lavoratori eventualmente dichiarati esuberanti offerta dal mercato del lavoro nelle zone interessate.

ART. 28.

(Formazione della lista aziendale di mobilità).

Le imprese industriali, per le quali, esaurite le procedure di cui agli articoli 26 e 27 o comunque decorsi i termini ivi indicati, sia stata accertata dal CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti, individuati secondo i criteri in precedenza concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, suddivisi in relazione alla qualifica e in relazione al livello o fascia professionale, indicando, inoltre, le altre mansioni eventualmente svolte in precedenza, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza. In caso di mancato accordo sui criteri per la formazione della lista l'imprenditore è tenuto a scegliere i lavoratori da collocare in mobilità, nell'ambito delle qualifiche per le quali si verifica l'eccedenza di manodopera, secondo i criteri seguenti: a) minore anzianità aziendale; b) minore carico di famiglia; c) minore età. In ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903. L'imprenditore deve altresì attenersi agli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del precedente articolo 27.

La lista, formata ai sensi del comma precedente, deve essere affissa all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

Contro l'iscrizione nella lista, il lavoratore può ricorrere alla commissione regionale per l'impiego entro dieci giorni dall'affissione della lista stessa ai sensi del comma precedente.

ART. 29.

(Dichiarazione di eccedenza di manodopera in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale).

Le procedure di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche nei confronti delle imprese industriali che comunichino situazioni di esuberanza di personale in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

ART. 30.

(Trasferimento d'azienda).

Nel caso di trasferimento di un'azienda per la quale sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, i lavoratori in mobilità restano alle dipendenze dell'alienante ai soli fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'acquirente è tenuto ad assumerli in via prioritaria.

Nei confronti dei lavoratori, già alle dipendenze dell'azienda trasferita, nonché di quelli assunti dall'acquirente ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale opera gli stessi effetti della disdetta di cui all'articolo 2112, primo comma, del codice civile, restando salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

ART. 31.

(Formazione della lista regionale di mobilità).

La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 28, primo comma, distinti in relazione alla qualifica e in relazione al livello o fascia professionale, intendendosi per tali quelli

individuati su indicazione dell'impresa sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonché l'età ed il carico familiare. Per ogni lavoratore vengono registrate le eventuali diverse attitudini professionali o disponibilità per mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Nella lista di mobilità sono iscritti d'ufficio i lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento del predetto trattamento speciale.

Per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, in luogo dell'anzianità di iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento di tale trattamento.

ART. 32.

(Formazione delle liste circoscrizionali di mobilità).

La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di manodopera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

Qualora il lavoratore abbia manifestato la propria disponibilità ad occuparsi in una circoscrizione diversa da quella nel cui ambito risiede o comunque quando ciò sia ritenuto opportuno ai fini del collocamento, la commissione regionale potrà disporre l'assegnazione anche nella circoscrizione suddetta.

La formazione delle graduatorie viene effettuata da parte delle commissioni circoscrizionali secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 14.

Le graduatorie sono affisse all'albo delle sezioni circoscrizionali.

ART. 33.

(Armonizzazione delle liste di mobilità con le liste di collocamento).

La commissione circoscrizionale per l'impiego determina ogni tre mesi, per ciascuna qualifica e per ciascun livello o fascia professionale, la ripartizione degli avviamenti al lavoro, da effettuare tra gli iscritti nella lista di mobilità e gli iscritti nella lista ordinaria, tenendo conto in primo luogo del rapporto tra gli iscritti nella lista di mobilità e quelli di cui alla prima classe della lista ordinaria, nonché delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, della corrispondenza tra le qualifiche, i livelli o fasce professionali dei lavoratori disponibili nelle due liste e quelle richieste dalle imprese, dell'esigenza di salvaguardare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile in mobilità e degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno una anzianità di iscrizione pari o inferiore a sei mesi.

I datori di lavoro di cui al successivo articolo 34 devono riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità la percentuale delle assunzioni, operate nell'ambito della circoscrizione, stabilita dalla commissione circoscrizionale a norma dei commi precedenti. La percentuale si riferisce alle assunzioni, con esclusione dei casi di esito negativo della prova, effettuate in ciascun trimestre. Con la convenzione di cui all'articolo 19 la commissione circoscrizionale può autorizzare l'impresa ad assumere lavoratori iscritti nella lista ordinaria in deroga alla ripartizione di cui al primo comma, effettuando la relativa compensazione con le assunzioni programmate nel trimestre successivo.

La sezione circoscrizionale applica i criteri di ripartizione, determinati a

norma del comma precedente, agli atti di avviamento al lavoro presso ciascuna impresa.

Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di collocamento delle diverse circoscrizioni; può inoltre proporre interventi di carattere formativo per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga ai limiti stabiliti dal precedente quarto comma ed alle norme relative al collocamento ordinario, possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

ART. 34.

(Avviamento al lavoro dei lavoratori in mobilità).

I lavoratori in mobilità concorrono, nell'ambito della qualifica o della fascia professionale di appartenenza, a tutte le occasioni di lavoro offerte dagli enti pubblici, nei casi in cui non sia prevista l'assunzione mediante pubblica graduatoria o pubblico concorso, o dalle imprese, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste i lavoratori sono stati iscritti.

La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altre circoscrizioni, nonché i lavoratori di altre circoscrizioni della stessa regione, o di altre regioni, che ne facciano richiesta.

Il lavoratore in mobilità è avviato al lavoro dalla sezione circoscrizionale per l'impiego con l'osservanza delle norme di cui al titolo I della presente legge.

Qualora singole richieste di assunzione riguardino posti di lavoro corrispondenti a qualifiche o fasce professionali non possedute da alcun lavoratore iscritto nella lista di mobilità, può essere disposto, anche in deroga ai criteri di ripartizione di cui ai commi precedenti, l'avviamento di un lavoratore iscritto nella lista ordinaria.

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono il collocamento obbligatorio, che vengono assunti attraverso le liste di mobilità, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

ART. 35.

(Esito negativo dell'avviamento al lavoro).

Il lavoratore avviato al lavoro che non abbia superato il periodo di prova viene reinscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità di cui all'articolo 31, con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro, ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente al predetto avviamento.

La commissione circoscrizionale può, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo, quando, sentito il lavoratore interessato e i datori di lavoro presso i quali questo è stato avviato, ritenga che l'esito negativo della prova non sia addebitabile a scarso impegno del lavoratore.

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, viene reinscritto nella lista di mobilità con le stesse modalità di cui al primo comma.

Il lavoratore che non frequenti un corso di formazione professionale organizzato ai sensi del successivo articolo 36 e non accetti l'offerta di impiego, avente

caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro il limite massimo di 50 chilometri e comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza, decade dal diritto alle prestazioni della Cassa integrazione guadagni ovvero al trattamento speciale di disoccupazione, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. La decadenza è dichiarata dalla commissione circoscrizionale.

Contro i provvedimenti adottati dalla commissione circoscrizionale ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso a norma dell'articolo 21.

La dichiarazione di decadenza costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto previsti nel quarto comma del presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e con particolare riferimento alle esigenze della manodopera femminile, dello stato e della diffusione dei servizi pubblici sul territorio stesso.

ART. 36.

(Corsi di riqualificazione professionale).

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongono l'avvio. Si applica il secondo comma dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo sociale europeo e possono trovare copertura finanziaria, per la parte statale, nelle gestioni speciali previste dagli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

ART. 37.

(Rientro del lavoratore in azienda in caso di esito negativo della procedura di mobilità).

Quando sia stata attivata la procedura di mobilità e non si sia verificato l'avviamento al lavoro, il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dal suo inizio, in virtù del mantenimento del rapporto di lavoro con l'azienda di appartenenza, rientra nell'azienda stessa con la possibilità di essere adibito anche a mansioni diverse da quelle da ultimo espletate, ma professionalmente ad esse equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione, salvo che l'azienda sia stata alienata o chiusa, o che sia in corso una procedura fallimentare.

Restano salve ulteriori procedure o clausole più favorevoli previste da accordi sindacali.

TITOLO IV.

NORME SULLA GARANZIA
DEL SALARIO

ART. 38.

(Norme sul trattamento ordinario di integrazione salariale).

Le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, relative al limite

dell'ammontare mensile dell'importo dell'integrazione salariale, e quelle di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trovano applicazione anche nei casi di intervento ordinario della cassa integrazione.

ART. 39.

(Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).

L'integrazione salariale ordinaria è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Per le aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, rispettivamente al comitato speciale

di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, ed alla commissione centrale per l'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale o la commissione centrale per l'edilizia decidono in via definitiva entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente tale termine gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

La sede provinciale dell'INPS comunica alla commissione regionale per l'impiego le decisioni assunte a norma del presente articolo.

ART. 40.

(Presupposti per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).

L'integrazione salariale ordinaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, punto 1), lettere *a)* e *b)*, della legge 20 maggio 1975, n. 164, non può essere concessa per gli operai dipendenti da imprese industriali di cui risulti certa la cessazione dell'attività produttiva nel corso o al termine del periodo di intervento richiesto.

L'integrazione salariale ordinaria può essere concessa soltanto per gli operai per i quali sia certa la riammissione nell'attività produttiva dell'impresa.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, durante o al termine del periodo di integrazione salariale, sono fatte salve le prestazioni della cassa integrazione guadagni relative al periodo precedente alla risoluzione stessa.

ART. 41.

(Durata del trattamento ordinario di integrazione).

L'integrazione salariale ordinaria può essere disposta per un periodo non superiore a tre mesi continuativi; in casi ecce-

zionali detto periodo può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un trimestre.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale ordinaria può essere disposta per un periodo massimo non superiore a tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per un ulteriore periodo non superiore ad un trimestre.

L'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva o reparto con organizzazione produttiva autonoma.

ART. 42.

(Pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale).

Nei casi di accertata impossibilità per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficoltà di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione salariale ordinaria, per la quale sia stata emessa regolare autorizzazione, la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, su domanda dell'imprenditore, può disporre il pagamento diretto agli operai, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

La commissione di cui sopra, ove sussistano dubbi sulle difficoltà finanziarie dell'impresa, può consultare le organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Nei casi di cui al primo comma l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in sostituzione del datore di lavoro, ad effettuare la trattenuta dei contributi sindacali per i quali i lavoratori abbiano rilasciato espressa autorizzazione con delega a favore di una delle

organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, salvo espressa revoca della delega da parte del lavoratore interessato.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle confederazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti trovano applicazione anche nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione.

ART. 43.

(Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale).

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposta per i primi sei mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato sulla base degli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali o di crisi aziendali l'eventuale proroga è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale trimestralmente entro il limite massimo di sei mesi. L'integrazione salariale per crisi di qualsiasi natura non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la proroga trimestrale è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a condizione che l'Ispettorato del lavoro accerti che la costruzione delle opere e la realizzazione degli impianti previste nel programma approvato dal CIPI procedano con continuità e nei termini previsti, salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, non eliminabili dall'imprenditore con la normale diligenza, che abbiano avuto influenza diretta nel determinare i ritardi stessi. Dopo ogni anno di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale la proroga è su-

bordinata per i primi tre mesi al parere favorevole del CIPI.

Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma precedente non può comunque superare per ciascuna impresa, unità produttiva o reparto con organizzazione produttiva autonoma il limite complessivo di trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, computando in tale termine anche l'eventuale periodo di integrazione salariale straordinaria goduta a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il periodo di concessione del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare comunque il limite massimo di quarantadue mesi nell'arco di un quinquennio.

Nei casi di cui al terzo comma, successivamente al ventiquattresimo mese di concessione del trattamento di integrazione salariale, a qualsiasi titolo goduta, l'importo dello stesso è ridotto in misura pari al 10 per cento dell'integrazione fino al ventisettesimo mese, e quindi ulteriormente nella stessa misura per ogni trimestre di proroga. Il presente comma trova applicazione con riferimento ai periodi di concessione del trattamento di integrazione salariale goduti dai singoli lavoratori. La riduzione progressiva non può comunque avere decorso prima della scadenza del ventiquattresimo mese dall'inizio delle procedure di mobilità.

Nei casi di crisi aziendali riguardanti imprese industriali ubicate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ammessa la possibilità di ulteriori proroghe trimestrali per un massimo di 12 mesi. Nella predetta ipotesi, il limite di cui al precedente quarto comma è elevato di 12 mesi e non trova applicazione il limite di godimento dell'integrazione salariale nel biennio di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano in questo caso a decorrere dal trentasettesimo mese di trattamento di integrazione salariale.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sospende l'obbligo per il datore di lavoro di prov-

vedere alla sostituzione dei lavoratori assunti in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio, i cui rapporti di lavoro siano stati risolti successivamente all'intervento stesso.

L'integrazione salariale di cui al secondo comma non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per reparto con organizzazione produttiva autonoma. Nei casi di crisi aziendali per le quali siano state esperite le procedure di mobilità previste dal Titolo III della presente legge, la proroga del trattamento di integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 24 mesi.

ART. 44.

(Parere sulle richieste di intervento straordinario).

La commissione regionale per l'impiego esprime parere obbligatorio in ordine alle richieste di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni. L'istruttoria tecnica di dette richieste è demandata all'ufficio regionale del lavoro.

ART. 45.

(Copertura previdenziale dei periodi di integrazione salariale).

I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura.

Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 46.

(Divieto di cumulo dell'integrazione salariale con altri redditi).

Nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la decadenza dal trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

ART. 47.

(Utilizzazione dei lavoratori in opere e servizi di pubblica utilità).

Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, possono disporre l'utilizzo temporaneo, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è elevato al 90 per cento, con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al primo comma, decadono dal diritto al godimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinario o di disoccupa-

zione speciale, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 35.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

ART. 48.

(Trattamento speciale di disoccupazione).

Nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, dall'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione può essere prolungato, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego, fino a raggiungere un periodo massimo complessivo di diciotto mesi. Successivamente al sesto mese di concessione del trattamento speciale, l'importo dello stesso è ridotto in misura pari al 10 per cento per ogni trimestre di proroga. In nessun caso il lavoratore può godere del trattamento di disoccupazione speciale e del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale per un periodo complessivamente superiore a quarantadue mesi nel quinquennio.

Il lavoratore avente diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può optare, entro tre mesi dalla domanda di prestazione, per la liquidazione in unica soluzione di un'indennità pari a sei mesi del predetto trattamento. Dalla predetta indennità è detratto l'importo del trattamento speciale eventualmente goduto dal lavoratore precedentemente alla liquidazione dell'indennità stessa.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, lettera *b*), della legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'indennità di cui al comma precedente è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora le condizioni eccezionali del mercato locale del lavoro non consentano un reimpiego dei lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, per gli stessi, fermo restando il limite massimo di quarantadue mesi previsto dal primo comma, possono essere disposte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione regionale per l'impiego, proroghe trimestrali per un periodo massimo di sei mesi. Per le aree previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tali proroghe possono essere disposte per un periodo massimo di 12 mesi. In tali casi, l'importo del trattamento è ridotto in misura pari al 10 per cento del trattamento iniziale per ogni proroga.

ART. 49.

(Disciplina del cumulo del trattamento speciale di disoccupazione con altri redditi).

I trattamenti speciali di disoccupazione non sono cumulabili con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Durante i periodi di godimento dei trattamenti speciali di disoccupazione il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la decadenza dai trattamenti stessi per le giornate di lavoro effettuate.

Durante i periodi di godimento dei trattamenti speciali il disoccupato ha di-

ritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del 6 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

ART. 50.

(Decorrenza e prescrizione del diritto al trattamento speciale di disoccupazione).

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale, anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al comma precedente.

TITOLO V. NORME ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

ARTT. 51 - 53.

.....
.....
.....

ART. 54.

(Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici indicati nel prece-

dente articolo 53 nonché di quelli previsti ad integrazione dal secondo comma dello stesso articolo 53, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire e ad espletare concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi possono essere indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per i concorsi di cui al presente articolo le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche, economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale indicato al precedente articolo 53 tenendo conto della tipicità delle varie carriere.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi dei commi precedenti gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'Amministrazione del lavoro, nelle singole regioni.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere dei venti giorni dalla

data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al sesto comma del presente articolo oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui dopo l'assunzione non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

ART. 55.

(Finanziamento).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 210 miliardi per il triennio 1982-1984, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1982 si provvede per lire 24,5 miliardi e per lire 35,5 miliardi, rispettivamente, a carico e mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 56.

(Contributi della CEE).

Tutti i contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Comunità economica europea per l'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi a progetti predisposti per la formazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 57.

(Unificazione dei ruoli e istituzione di nuovi profili professionali).

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro

del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

Con il decreto interministeriale di cui al comma successivo, sentita la commissione centrale per l'impiego, si procederà alla revisione della tabella XV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al fine di adeguarla alla nuova struttura periferica degli uffici del lavoro e della massima occupazione derivante dalla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'articolo 1 della presente legge.

A partire dal 1° giugno 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, saranno istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, quali quelli di consulente del mercato del lavoro, operatore promozionale, accertatore di qualifica, addetto alle informazioni, assistente sociale e psicologo del lavoro.

In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale utilizza secondo le concrete esigenze di servizio presso le sezioni circoscrizionali il personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro per lo svolgimento delle mansioni relative ai nuovi profili professionali di cui al comma precedente nonché i giovani assunti in attuazione del progetto specifico « Ispezione del lavoro » ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58.

(Stipula di contratti e convenzioni).

Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni secondo le procedure e le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Per l'acquisto o l'affitto di beni mobili ed immobili, di attrezzature ed arredi, di mezzi tecnici, di forniture, di stampati e di servizi, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni, per la predisposizione e il funzionamento di strutture e per ogni altro intervento, compreso quello relativo all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonché al trasporto degli atti o documenti occorrenti al funzionamento dei centri elettronici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare ed approvare contratti e convenzioni esclusivamente a trattativa privata con uno o più enti, ditte o società che offrano idonee garanzie di affidabilità, anche in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113.

Sui progetti di contratto e convenzioni il cui importo superi lire 600 milioni, compresi quelli da stipulare dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero delle finanze, è richiesta l'espressione del parere, con esclusione di qualsiasi altro previsto dalle vigenti norme e di contabilità generale dello Stato, da parte di un comitato tecnico presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei

conti, dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da 4 funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli atti contrattuali sono sottoposti al controllo della Corte dei conti in via successiva.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

Le deroghe alla normativa di contabilità generale dello Stato previste dai precedenti commi sono applicabili anche in sede di attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata di cui al decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

TITOLO VI.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 59.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675; gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 1978, n. 215; gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5 del decreto-legge 13 dicembre

1978, n. 795, nel testo modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36; l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, nel testo modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, nonché ogni altra norma contraria ed incompatibile con quelle della presente legge. Non sono applicabili, ai fini delle procedure previste dall'articolo 44 della presente legge, quelle previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 31 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli di provenienza.

ART. 60.

(Disciplina transitoria dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale).

Per i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nei seguenti limiti massimi:

a) per gli interventi ordinari della cassa integrazione, non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

b) per gli interventi straordinari della cassa integrazione e per i trattamenti speciali di disoccupazione, per 12 mesi.

Nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, per i quali in sede di presentazione della richiesta di proroga sia comunicata, ai sensi del precedente articolo 29, la sussistenza di una esuberanza di personale, sono ammesse ulteriori proroghe nel limite massimo di 12 mesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal presente comma nonché l'eventuale successiva concessione del trattamento speciale di disoccupazione speciale non possono, consecutivamente, superare il periodo massimo complessivo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le richieste relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti, l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è concessa sulla base delle disposizioni previste dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164, 6 agosto 1975, n. 427, e 12 agosto 1977, n. 675. Per i periodi successivi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, quinto comma, e le riduzioni dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 48, secondo comma, trovano applicazione, nei casi di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1982 con le modalità previste dalle citate disposizioni, fermo restando quanto previsto nello stesso articolo 43 per i casi in cui siano state attivate le procedure di mobilità.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, si applicano alle richieste di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le procedure previste dal predetto articolo 43.

ART. 61.

(Sostituzione graduale delle procedure di collocamento e di mobilità).

La commissione circoscrizionale impartisce alla sezione circoscrizionale le opportune direttive al fine della graduale sostituzione delle procedure di collocamento previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, con le procedure previste nei Titoli I e III della presente legge. Tale sostituzione deve essere attuata integralmente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 62.

(Durata in carica delle commissioni per l'impiego).

La commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali provinciali e circoscrizionali per l'impiego durano in carica tre anni.

ART. 63.

(Risoluzione dei rapporti di lavoro in coesistenza di procedura fallimentare).

Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano revocati dal curatore fallimentare, i licenziamenti la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 48, e conservano l'iscrizione nella lista di mobilità.

Le norme contenute nei Titoli III e IV della presente legge e quelle previste negli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione coatta amministrativa della impresa.

ART. 64.

*(Disciplina transitoria
per i lavoratori agricoli).*

In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito l'avviamento attraverso richiesta nominativa fino a 3 lavoratori per le imprese agricole singole ed associate. Tale numero è elevato a 10 quando si tratti di lavoratori stagionali assunti anche a periodi discontinui per non più di 70 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore.

Resta fermo per la provincia autonoma di Bolzano il disposto di cui all'articolo 11, n. 6), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 65.

*(Proroga della gestione stralcio del Fondo
per l'addestramento professionale
dei lavoratori).*

Il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Sino a tale data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare i provvedimenti occorrenti per far fronte agli oneri relativi alla gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività svolte o in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.

ART. 66.

(Trasferimenti dal Fondo per la riconversione industriale).

La somma di lire 4 miliardi derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, posta a carico del Fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà ripartita dal CIPE nell'anno finanziario 1982 tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tal fine, la suddetta somma sarà versata dal citato Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per la correlativa iscrizione agli appositi capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.

ART. 67.

(Disciplina speciale per le Province autonome di Trento e Bolzano).

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego e delle loro sotto-commissioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle rispettive Province ai sensi dell'articolo 8, punto 23), e dell'articolo 9, punti 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che possono esercitarle attraverso apposite commissioni provinciali per l'impiego.

Alle Province autonome di Trento e Bolzano è delegato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, primo, quarto e sesto comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli esperimenti

pilota di cui al Titolo II della presente legge in base alle proprie competenze statutarie e, secondo i principi della presente legge, con legge provinciale.

Sono fatte comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

ART. 68.

*(Transitorietà della disciplina
del collocamento).*

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle previste dal Titolo I della presente legge, restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme generali in materia di collocamento.